

GR_GERICHTE U 2017 16 vom 27. März 2017

GR Gerichte, 2017-03-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_U_2017_16

FR: GR_GERICHTE U 2017 16 du 27 mars 2017

IT: GR_GERICHTE U 2017 16 del 27 marzo 2017

Regeste

assistenza sociale e domicilio | Sozialhilfe

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. La controversia principale riguarda la questione di sapere dove l'istante abbia avuto il proprio domicilio il mese di gennaio ed eventualmente dal 1. al 13 febbraio 2017. Per contro, le parti concordano sul fatto che dalla metà di febbraio 2017 il domicilio dell'istante non sia più a X._____. Ne consegue che con il presente ricorso resta in pratica attuale solo l'interesse dell'istante a sapere se vi fosse un obbligo di assistenza da parte del comune convenuto per il mese di gennaio ed al massimo dal 1. al 13 febbraio 2017. Generalmente, nell'ambito dell'assistenza pubblica - non essendo dato sapere a priori per quanto tempo l'istante faccia valere le proprie pretese - il valore litigioso si definisce annualizzando la prestazione mensile contestata (vedi decisione del Tribunale amministrativo U 15 41 del 24 settembre 2015 e U 14 92 del

E. 5

a) A sostegno della presa di domicilio sul territorio del comune convenuto, l'istante adduce la stipulazione di un contratto di assicurazione malattia. Giusta l'art. 3 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Ne discende che dal fatto di aver contratto un'assicurazione LAMal dall'ottobre 2016 l'assicurato non può derivare diritti a suo favore, in quanto dal momento che prendeva domicilio in Svizzera, annunciandosi presso il comune convenuto, era tenuto per legge a contrarre la relativa assicurazione, la quale comprova semmai la sua intenzione di risiedere in Svizzera, ma non è però propria a documentarne anche l'effettiva dimora. b) Anche i richiami fatti all'istante da parte del legale locatario dell'abitazione non sono atti a comprovare quanto pretendono. In una serie di notizie che vengono dal ricorrente attribuite al legale locatario dell'appartamento, l'istante viene ripetutamente invitato o chiudere le finestre quando esce, a spegnere le luci, a pulire quando sporca, a chiudere la porta d'entrata o del frigorifero, a non consumare acqua ecc. come gli sarebbe stato chiesto di fare già da un'infinità di volte. A prescindere dal fatto che a questo giudice sembri già alquanto discutibile che una persona possa conservare un tale numero di simili poco lusinghieri messaggi, questi non sono in ogni caso propri a sostenere l'esistenza di una effettiva permanenza nell'appartamento in oggetto, potendo essere stati compilati in modo finalizzato in qualsivoglia momento del procedimento. Anche l'SMS dell'11 febbraio

2017, nel quale l'istante veniva invitato a liberare la stanza in caso di mancato pagamento, non comprova l'effettiva permanenza nell'appartamento, ma lascerebbe eventualmente supporre - come del resto gli stessi richiami - che le persone in questione, pur

- 14 - pretendendo di abitare lo stesso appartamento, non si trovassero proprio spesso faccia a faccia. c) Per quanto riguarda il consumo energetico e di acqua, questo non può nell'evenienza essere decisivo trattandosi di un subaffitto. Che nell'alloggio accanto alla luce venga sempre consumata energia elettrica per il frigorifero, la TV e chissà quante altre apparecchiature elettriche è pertanto evidente, non essendo contestato che l'appartamento sia abitato dall'inquilino che ha subaffittato la stanza al ricorrente. Lo stesso vale per il consumo di acqua, essendo l'appartamento comunque abitato. In questo contesto, anche il fatto che il legale locatario sia presumibilmente andato in vacanza per alcuni giorni non permette di trarre valide conclusioni in base al consumo energetico o di acqua mensili, senza contare che il soggiorno avrebbe potuto essere pianificato solo allo scopo di fornire una simile comprova. Non spetta poi all'istante indicare al comune quando il controllo andrebbe fatto, giacché va ammesso che durante tali periodi l'interessato abbia tutti gli interessi a farsi trovare sul posto. Il senso dei controlli è però quello di verificare se vi è una effettiva permanenza sul suolo comunale e non solo una residenza ad un momento prestabilito. d) Come è già stato esposto in precedenza, anche i giustificativi dei bar e del negozio di alimentari comunali prodotti, alcuni dei quali doppi e altri riferiti a più visite alla coop nello stesso giorno, non fanno che eventualmente comprovare la presenza in paese del ricorrente durante la giornata, ma non che egli pure passasse le notti e abitasse a tutti gli effetti sul territorio comunale. I giustificativi allegati sono poi impersonali e quindi non possono essere indiscutibilmente attribuiti all'istante. Diverso sarebbe il pagamento di determinati beni con una carta di credito o un prelievo con la propria tessera. Tali giustificativi sono agli atti, ma sono tanto sporadici

- 15 - da non apportare alcun valido elemento di giudizio di fini della controversia. In ogni caso poi, l'istante omette di spiegare come mai la raccomandata del 24 novembre 2016 non fosse stata ritirata entro i normali termini di giacenza se effettivamente la sua residenza fosse stata ininterrottamente e a tutti gli effetti a X._____.

E. 6

L'istante pretende infine di aver lasciato X._____ solo l'11 di febbraio e non già il 31 gennaio 2017 e di essersi trasferito a Z._____. Come dal ricorrente stesso sottoscritto nella notifica di partenza del 13 febbraio 2017, egli avrebbe lasciato il comune convenuto il 31 dicembre 2017 per rientrare a Y._____, al suo ultimo indirizzo noto prima della richiesta di prendere domicilio a X._____, giusta quanto accertato della città di Y._____ in data 27 febbraio 2017. Motivi validi per ritenere che la data indicata e il luogo di trasferimento non fossero corretti non ve ne sono giacché le affermazioni riguardo una pretesa messa sotto pressione da parte degli organi comunali per indicare una data a fine mese non risultano plausibili sia in considerazione dell'età che della formazione del ricorrente. Rimane poi inspiegato il motivo per cui il ricorrente non avrebbe indicato Z._____ come nuovo luogo di dimora se ciò si fosse conformato al vero.

E. 7

Dal fatto che il comune convenuto abbia constatato che dalla data della decisione 13 gennaio 2017 l'istante non avesse più il proprio domicilio sul territorio comunale, l'istante vorrebbe dedurre che fino a tale data il domicilio ci sarebbe stato. Tale conclusione è discutibile. In

ogni caso, stabilendo che a partire dal 13 gennaio 2017 l'istante non fosse più domiciliato sul suolo comunale, il comune ha perlomeno evitato di richiedere all'istante la restituzione delle prestazioni già fornite. Se infatti, non vi fosse mai stato domicilio, non vi sarebbe parimenti mai stato diritto all'assistenza sociale pubblica. In questo senso, i termini della decisione

- 16 - sono semplicemente favorevoli all'istante, senza che da questa possano essere tratte conclusioni che non si addicono alla fattispecie in esame.

E. 8

a) In conclusione, nella misura in cui è dato entrare nel merito del ricorso questo è respinto. La decisione 13 gennaio 2017 mediante la quale veniva constatato che il ricorrente non aveva il proprio domicilio sul territorio del comune convenuto è confermata. Ne consegue che l'istante non ha neppure diritto a prestazioni assistenziali da parte di detto comune come giustamente sancito nel provvedimento del 19 gennaio 2017. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA nella procedura di ricorso, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. L'istante chiede di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. b) Il diritto all'assistenza giudiziaria, che costituisce una garanzia minima da rispettare anche nella procedura cantonale (DTF 130 I 180 cons. 2.1, 127 I 202 cons. 3a e 120 Ia 43 cons. 2), deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 CF e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36, 124 I 304 cons. 2; DTF 115 Ia 193). A livello cantonale l'art. 76 LGA stabilisce che tramite decisione determinante il corso della procedura, il giudice istruttore può concedere l'assistenza giudiziaria gratuita ad una parte che non dispone dei mezzi necessari, se la sua causa non è evidentemente temeraria o a priori senza possibilità di successo (cpv. 1). La concessione esenta da tutte le spese e tasse di un'autorità. Sono fatte salve le disposizioni sul rimborso (cpv. 2). Laddove le circostanze lo giustificano, l'autorità designa a proprie spese un avvocato. L'indennità si conforma alla legislazione sugli avvocati (cpv. 3). c) Dal mese di ottobre a dicembre 2016 l'istante è stato posto a beneficio dell'assistenza sociale pubblica, con ciò il suo stato d'indigenza va

- 17 - considerato comprovato, non essendo manifestamente in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento (DTF 119 Ia 11 e 103 Ia 100). Il processo non può poi neppure essere considerato privo di qualsiasi possibilità di successo. Per questi motivi la richiesta è accolta. In qualità di avvocato in una causa propria l'istante non ha diritto a indennità di parte, perché le indispensabili premesse non sono nell'evenienza date (DTF 125 II 518 cons. 5b e 110 V 72 cons. 79). Nulla lascia infatti supporre che il giusto tempo che avrebbe dovuto impiegare l'istante per difendere i propri interessi potesse esulare dal normale quadro di quanto è dal Tribunale federale ritenuto normale nella gestione di una causa propria. Il fatto che l'istante abbia redatto degli scritti processuali inutilmente prolissi non rende il dispendio di tempo giustificato e quindi risarcibile in regime di patrocinio gratuito. Per questo, solo le spese occasionate dal presente procedimento vengono assunte dalla cassa del Tribunale. Per le ripetibili, l'art. 78 cpv. 2 LGA prevede che alla Confederazione, al Cantone e ai comuni, nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Il comune convenuto è reputato aver agito nell'ambito delle sue funzioni ufficiali per cui lo stesso non ha diritto a ripetibili. Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto per quanto è dato entrare nel merito dello stesso. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'000.-- -

e le spese di cancelleria di fr. 338.--

- 18 - totale fr. 1'338.-- il cui importo viene assunto dalla Cassa del Tribunale amministrativo. 3. a) Ad A._____ è concessa l'assistenza giudiziaria gratuita (art. 76 LGA) e viene liberato dal versamento delle spese di procedura. Questi costi vanno a carico dello Stato. b) A._____ dovrà rimborsare le spese che gli sono state condonate, qualora le sue condizioni di reddito e di sostanza dovessero migliorare ed esso sarà in grado di farlo (art. 77 cpv. 1 LGA). 4. Non vengono assegnate ripetibili. 5. [Vie di diritto] 6. [Comunicazioni] L'interposto ricorso al Tribunale federale è ancora pendente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.